



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

REGOLAMENTO DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARE DI FORMAZIONE INSEGNANTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 23/2025, prot. n. 2256 del 16 gennaio 2025)

ART. 1

COSTITUZIONE DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARE DI FORMAZIONE INSEGNANTI

1. Il Centro di Formazione Multidisciplinare (di seguito Centro) dell'Università degli Studi di Camerino viene costituito, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Ateneo, in conformità ai requisiti previsti dal DPCM 4 agosto 2023 *“Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale delle/dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, quale organismo con la funzione di indirizzo, coordinamento e organizzazione delle attività dell'Ateneo inerenti alla formazione iniziale delle/degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 4 e della lettera *a)* comma dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023, il Centro è dotato degli organi i cui atti hanno natura propositiva e consultiva verso gli organi di governo dell'Ateneo, in materia di attività di formazione indirizzate a insegnanti di scuola superiore.
3. La gestione amministrativa e contabile del Centro è garantita dagli uffici preposti, il personale tecnico amministrativo dedicato supporta le attività del Centro e provvede a gestirne le esigenze amministrative, organizzative e finanziarie.

ART. 2

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CENTRO

1. Finalità principale del Centro è la progettazione ed erogazione dei percorsi universitari di

formazione iniziale delle/dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetti all'accreditamento iniziale e periodico, disposto con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca adottato su parere conforme dell'ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui all'articolo 4 del DPCM 4 agosto 2023.

2. Il Centro persegue i seguenti obiettivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023:
 - a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale, anche in forma aggregata, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - c) la verifica della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

ART. 3

ORGANI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

1. Sono Organi del Centro:
 - A) La/Il Coordinatrice/Coordinatore
 - B) La Giunta.
 - C) Il Consiglio del Centro.
 - D) Le Direttrici e i Direttori dei Percorsi formativi.
 - D) I Consigli Didattici dei percorsi formativi.
2. La/Il Coordinatrice/Coordinatore è designata/o dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, tra le/i docenti dell'Ateneo che possano dimostrare esperienze e competenze nell'ambito di riferimento del Centro. L'incarico della/del Coordinatrice/Coordinatore è incompatibile con qualsiasi carica istituzionale dell'ente nonché con quella di direttrice/direttore delle Scuole di Ateneo.
3. La/Il Coordinatrice/Coordinatore dura in carica 4 anni ed è immediatamente rinnovabile per non più di un mandato.
4. La/Il Coordinatrice/Coordinatore svolge tutte le funzioni attribuitele/gli dalla normativa vigente, e in particolare:
 - a) rappresenta il Centro verso l'esterno e nei confronti degli Organi di Ateneo;
 - b) cura, indirizza e coordina le attività del Centro;
 - c) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio del Centro;
 - d) propone al Rettore la designazione delle Direttrici e dei Direttori dei percorsi formativi.

5. La Giunta è composta, ai sensi della lettera b), comma 3 dell'art. 4 del DPCM 4 agosto 2023, dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore del Centro e dalle Direttrici e dai Direttori dei percorsi formativi attivati dall'Ateneo. La Giunta coadiuva e supporta le attività della/del Coordinatrice/Coordinatore del Centro, esprime pareri richiesti dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore e dal Consiglio. Svolge in particolare il lavoro istruttorio relativo all'acquisizione dei requisiti dei percorsi di formazione iniziale di cui l'Ateneo richiede l'accreditamento e le attività di monitoraggio, valutazione e riesame delle attività svolte.
6. Il Consiglio del Centro è formato dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore, dalle Direttrici e dai Direttori dei percorsi formativi, nonché da una/un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR (Ufficio Scolastico Regionale). Al Consiglio compete:
 - a) l'approvazione dell'offerta formativa annuale e la progettazione di dettaglio delle attività didattiche;
 - b) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - c) l'organizzazione dei percorsi di formazione, anche in forma aggregata, da parte dei centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - d) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - e) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.
 - f) l'approvazione delle attività di monitoraggio, valutazione e riesame delle attività svolte.
7. Le Direttrici e i Direttori dei percorsi formativi sono designate/i con decreto rettorale su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore del Centro, tra le professoresse e i professori di prima o di seconda fascia dell'Ateneo, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del singolo percorso formativo. Le Direttrici e i Direttori dei percorsi formativi presiedono il Consiglio didattico del percorso formativo che dirigono, svolgendo tutte le funzioni attribuite/gli dalla normativa vigente, dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore e dal Consiglio del Centro. In particolare hanno funzione propositiva nei confronti del Consiglio del Centro, previa acquisizione del parere del Consiglio Didattico, per quanto concerne:
 - a) l'offerta didattica di ciascun percorso formativo, individuando le attività formative funzionalmente correlate al profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023 e ai risultati di apprendimento previsti per il profilo da formare;
 - b) la progettazione di dettaglio delle attività didattiche che compongono i percorsi formativi, assicurandone il coordinamento nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dalle studentesse e dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023;
 - c) l'elenco del personale docente a cui affidare le attività formative e la relativa

assegnazione dei carichi didattici.

8. I Consigli didattici, istituiti ai sensi della lettera b), comma 2 dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023, sono composti da:
 - a) il personale docente coinvolto nelle attività formative degli stessi corsi;
 - b) il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado al quale è attribuita funzione di tutoraggio.
 - c) da una rappresentanza della comunità studentesca nella misura di 2 persone per ogni corso. Le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche vengono individuate in apposito regolamento elettorale.
9. I Consigli didattici svolgono tutte le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente, dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore e dal Consiglio del Centro ed esprimono in particolare il proprio parere riguardo:
 - a) l'offerta didattica di ciascun percorso formativo che comprende le attività formative funzionalmente correlate al profilo stesso e i risultati di apprendimento attesi;
 - b) la progettazione di dettaglio delle attività didattiche che compongono i percorsi formativi, i relativi contenuti disciplinari e metodologie didattiche;
 - c) la proposta di assegnazione dei carichi didattici da inoltrare alle Scuole di Ateneo.
10. Il Consiglio del Centro, la Giunta e i Consigli didattici dei percorsi formativi possono dotarsi di specifici regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle sedute. In alternativa il riferimento per lo svolgimento delle sedute è rappresentato dal presente regolamento e dalle modalità e norme previste dal Regolamento generale di Ateneo e nello Statuto, per quanto concerne il funzionamento degli Organi collegiali dell'Ateneo.
11. Il verbale delle sedute degli Organi collegiali del Centro è redatto dalla/dal rispettiva/o segretaria/o verbalizzante. Il verbale riassume in forma sintetica i termini della discussione intervenuta sui punti all'ordine del giorno, le determinazioni ed i risultati delle eventuali votazioni.
12. Il Consiglio del Centro ed i Consigli didattici deliberano con l'intervento di almeno la metà delle/dei componenti, detratte/i le/gli assenti giustificate/i ed a maggioranza delle/dei votanti. In caso di parità, prevale il voto della/del Coordinatrice/Coordinatore. Le/gli astenute/i vengono computate/i tra le/i votanti. La mancanza del numero legale dà luogo all'annullamento della seduta o alla sua interruzione, laddove la stessa abbia già avuto inizio. Il voto si esprime, di norma, in modo palese. Le decisioni relative ad una /uno delle/dei componenti vengono adottate dopo che la/il segretaria/o verbalizzante avrà dato atto che l'interessata/o si è allontanata/o dall'aula.
13. In caso di impedimento alla partecipazione in presenza di uno/una o più componenti del Consiglio del Centro o dei Consigli didattici, le/gli stesse/i possono partecipare alla riunione a distanza, con modalità di collegamento on-line. Le motivazioni dell'istanza sono valutate

dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore e la partecipazione a distanza viene concessa ove vengano espresse difficoltà personali o logistiche a raggiungere il luogo di convocazione della seduta, o qualora ricorrano particolari condizioni di emergenza, urgenza, celerità procedurale e/o funzionalità dei servizi. Le/i componenti che si collegano a distanza debbono risultare identificabili e debbono essere in grado di intervenire in tempo reale alla discussione, all'eventuale procedura di votazione palese nonché all'approvazione delle deliberazioni. In caso di ammissione al collegamento a distanza questo avverrà con le modalità stabilite e comunicate preventivamente, contestualmente alla convocazione della seduta. Nel caso di sedute per le quali sia prevista una votazione a scrutinio segreto, data l'impossibilità di garantire la segretezza del voto delle/dei Consigliere/i collegate/i a distanza, le/gli stesse/i non potranno partecipare alle operazioni di voto.

ART. 4 NORME FINALI

1. Il regolamento e le eventuali modifiche dello stesso sono approvati dal Consiglio del Centro Multidisciplinare Formazione Insegnanti e dal Senato Accademico UNICAM.
2. Il Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

=====